**Rapporto parziale**

**7328 Rparz.** 7 giugno 2018 CONSIGLIO DI STATO

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici**

**sull'iniziativa parlamentare 10 aprile 2017 presentata nella forma generica da Sergio Morisoli e Paolo Pamini "Limite massimo di 8 anni per la carica di Consigliere di Stato"**

**(v. messaggio 14 giugno 2017 n. 7328)**

# LA RICHIESTA DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa parlamentare generica propone di introdurre un limite massimo di due legislature intere e consecutive per la carica di membro del Consiglio di Stato. Secondo gli iniziativisti, «*un periodo di 4+4 anni è sufficientemente lungo per inizializzare, sviluppare e concretizzare qualsiasi progetto politico di una certa importanza*»; un periodo di carica più lungo, per contro, non permetterebbe a chi la esercita di «*dare il massimo*», visto l'onere e l'impegno richiesti dalla funzione esecutiva.

A detta degli iniziativisti questa limitazione comporterebbe vari vantaggi, tra cui l'obbligo per i partiti di «*regolare la successione*» dinamizzando «*l'offerta di candidati*», l'aumento della decisionalità politica e della produttività dei servizi amministrativi, la minimizzazione nel tempo dei rischi di «*favoritismi e clientelismi*», il rafforzamento dello spirito di milizia, la possibilità di favorire il ricambio generazionale, ecc.

# LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Governo prende posizione sull'atto parlamentare nel contesto del messaggio n. 7328
(14 giugno 2017) "Introduzione della limitazione della durata delle cariche politiche a quattro legislature", che costituisce l'attuazione della proposta del compianto deputato Angelo Paparelli, volta a limitare a quattro legislature la durate delle cariche politiche comunali e cantonali. Tale proposta è stata accolta di stretta misura dal Gran Consiglio nell'ottobre 2013.

Nel messaggio n. 7328 il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a rinunciare alla concretizzazione del principio della limitazione delle cariche in generale
(con argomentazioni prese in esame nei due rapporti sul messaggio), e chiede in particolare di bocciare l'iniziativa parlamentare generica di Sergio Morisoli e Paolo Pamini, dubitando fortemente «*che vi possa essere una correlazione tra la durata massima della permanenza in carica e perlomeno una gran parte dei vantaggi indicati*» dagli iniziativisti e che pertanto «*nella pratica si possano realmente produrre gli effetti asseriti*».

# LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE

A titolo di premessa occorre precisare che la Commissione ha ritenuto che la soluzione migliore a livello procedurale fosse quella di evadere in maniera distinta la concretizzazione dell'iniziativa parlamentare generica del compianto deputato Angelo Paparelli e l'atto parlamentare di Sergio Morisoli e Paolo Pamini, ciò anche per una ragione di rapporti di forza al suo interno: se il parere commissionale su quest'ultimo è unanime, sull'attuazione del principio vi sono invece due distinte posizioni.

Tutti i membri della Commissione, anche coloro che sono favorevoli a introdurre una limitazione alla durata delle cariche, si sono dichiarati contrari all'iniziativa parlamentare generica in oggetto, ritenendola una limitazione eccessiva dei diritti democratici del cittadino; limitazione di due legislature che, peraltro, non è prevista da nessun Cantone della Confederazione.

Un periodo massimo di otto anni può risultare troppo breve per consentire a un membro del Governo di comprendere a fondo e di padroneggiare il contesto (non solo amministrativo) in cui è tenuto a operare, portando avanti i dossier che già sono sul tavolo e trattando quelli nuovi. Ciò vale soprattutto qualora intenda approfondire e sviluppare in maniera adeguata i dossier più complessi, di maggiore spessore politico e/o di più ampio respiro temporale. Alcune proposte o riforme possono richiedere tempi lunghi, sia di studio che di ottenimento del consenso politico, che di realizzazione.

Un altro problema sollevato in ambito commissionale è il rischio che l'accoglimento dell'iniziativa in esame possa snaturare il lavoro di Consigliere di Stato, trasformando questa funzione – in ragione della sua limitazione temporale – quasi in un mero trampolino verso altre attività. Infatti, un conto è se una persona sa che quella di Consigliere di Stato sarà la sua professione finché continuerà a essere eletta o deciderà di esercitarla, un altro conto se una persona sa che di sicuro al massimo dopo otto anni dovrà abbandonare la carica. In quest'ultimo caso, giacché vi è la necessità di pianificare la propria uscita, potrebbe addirittura esserci il rischio di – per così dire – subire il fascino di enti o aziende passibili di assicurare in futuro al Consigliere di Stato in funzione posti di primo piano al loro interno una volta dismessa la carica.

Si sente dire, a volte, che l'Amministrazione cantonale e i suoi alti funzionari godrebbero di un grande potere, dettato anche dal fatto che la loro carica è di principio a tempo indeterminato, mentre i Consiglieri di Stato sono in carica per quattro anni (salvo rielezione). Il rischio di una minore leadership nei Dipartimenti di loro competenza sarebbe accresciuto nel caso in cui, fin dall'inizio, la carica di Consigliere di Stato fosse limitata al massimo a otto anni. Introducendo un termine così breve, non si farebbe nient'altro che andare nella direzione di rafforzare l'Amministrazione cantonale e di indebolire i Consiglieri di Stato, soprattutto limitando fin dall'inizio l'orizzonte temporale entro il quale potrebbero perseguire obiettivi di tipo politico.

Infine, occorre rilevare che nessuna persona viene eletta per otto o dodici anni consecutivi. Infatti, ogni quattro anni si va al voto e se è vero che, di regola, i Consiglieri di Stato in carica che si ricandidano vengono rieletti, è altrettanto vero che questo non può essere dato per certo.

La decisione sulla durata della carica, tutto sommato, resta nelle mani del popolo.

# CONCLUSIONE

Per i motivi sopraesposti, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare generica in esame.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Tamara Merlo, relatrice

Agustoni - Aldi - Bacchetta-Cattori -

Bignasca (con riserva) - Celio - Censi -

Ducry - Durisch - Filippini - Gianella -

Lepori - Pedrazzini - Ramsauer